

SUDEUROPA

Quadrimestrale di civiltà e cultura europea

Seconda serie – Anno di fondazione 1978 | ISSN 2532-0297 | n. 2/3 maggio/dicembre 2024

2/3

Centro di documentazione europea
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici
Rete dei CDE della Commissione europea

SUDEUROPA

Quadrimestrale di civiltà e cultura europea

Seconda serie – Anno di fondazione 1978 | ISSN 2532-0297 | n. 2-3 maggio/dicembre 2024

2/3

**Centro di documentazione europea
Istituto Superiore Europeo di Studi Politici
Rete dei CDE della Commissione europea**

Direttore responsabile

Daniele M. CANANZI

Comitato scientifico

Giorgio BARONE ADESI (Un. Catanzaro), Maria Stella BARBERI (Un. Messina), Andrea BELLANTONE (Un. Toulouse), Giovanni BOMBELLI (Un. Cattolica di Milano), Daniele M. CANANZI (Un. Mediterranea, ISESP), Felice COSTABILE (Un. Mediterranea), Gabriella COTTA (Un. Sapienza), Giovanni D'AMICO (Un. Mediterranea), Nico D'ASCOLA (Un. Mediterranea), Faustino DE GREGORIO (Un. Mediterranea), Luigi DI SANTO (Un. Cassino), Massimiliano FERRARA (Un. Mediterranea, CRIOS-Bocconi), Fabio FRANCESCHI (Un. Sapienza), Tommaso GRECO (Un. Pisa), Attilio GORASSINI (Un. Mediterranea), Paolo HERITIER (Un. Piemonte Orientale), Marina MANCINI (Un. Mediterranea), Francesco MANGANARO (Un. Mediterranea), Marco MASCIA (Un. Padova), Francesco MERCADANTE (Un. Sapienza), Maria Paola MITTICA (Un. Urbino), Milagros OTERO (Un. Santiago de Compostela), †Antonio PAPISCA (Un. Padova, ISESP), Giuseppe PIZZONIA (Un. Mediterranea), Antonio PUNZI (Un. Luiss di Roma), Ana Gonzales RODRIGUEZ (Un. Santiago de Compostela), Carmela SALAZAR (Un. Mediterranea), Giuseppe TROPEA (Un. Mediterranea).

Comitato redazionale

Elena SICLARI (Un. Mediterranea, coordinatrice), Angela BUSACCA (Un. Meditetranea), Pietro DE PERINI (Un. Padova), Margherita GENIALE (Un. Messina), Basira HUSSEN (Un. Modena e Reggio Emilia), Roberto MAVILIA (Un. Bocconi), Maria Giovanna MEDURI (Un. LUISS di Roma), Giovanna Francesca RUSSO (Un. Mediterranea), Ettore SQUILLACE (Un. Mediterranea), Isabella TROMBETTA (Un. New York), Alessandra VIANI (Un. Sapienza).

Direzione, redazione e amministrazione di SUDEUROPA sono presso l'ISESP – Istituto superiore europeo di studi politici, proprietario della testata, Via Nino Bixio, 14 - 89127 Reggio Calabria; email sudeuropa@isesp.eu, sito internet www.isesp.eu

**LARUFFA
EDITORE**

via dei Tre Mulini, 14
89124 Reggio Calabria www.laruffaeditore.it
tel.: 0965.814954 segreteria@laruffaeditore.it

Registrato presso il Tribunale di Reggio Calabria, n. 7 del 10/11/2016
ISSN 2532-0297

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

La casa editrice Laruffa cura la stampa e la distribuzione

La rivista è pubblicata dal *Centro di documentazione europea* dell'ISESP
e fa parte delle pubblicazioni della rete CDE della Commissione europea.



**Centro di
Documentazione Europea**
ISESP - Reggio Calabria

SUDEUROPA viene realizzata anche con il contributo scientifico di


Dipartimento di Giurisprudenza,
Economia e Scienze Umane


Centro di Ateneo
per i Diritti umani
Antonio Papisca

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



Università Commerciale
Luigi Bocconi

CRIOS. Center for Research
Innovation Organization and Strategy

 **LUISS**
Università
Guido Carli


SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA
Cattedra
Religion and Law

SOMMARIO

- 7 DIRITTI UMANI, OGGI
9 C. LAZZARO, *La donna 'nella rete' tra pericolo e false informazioni: una tutela ancora da affinare*
- 21 ECONOMIE, POLITICHE E SOCIETÀ
23 E. SICLARI, *La 'Crisi della narrazione' a partire dalle riflessioni di B.-C. Han*
- 35 LO SCACCHIERE DEL MEDITERRANEO NEL MEDIO ORIENTE
37 M. SCHIRRIPIA, *Le regole dell'intelligence: una comparazione tra Italia e Spagna*
- 55 DIRITTI, RELIGIONI E CULTURE
57 R. MAZZOLA, *Quarant'anni dopo il primo Concordato: revisioni e prospettive*
- 67 NORMATIVA, GIURISPRUDENZA E PRASSI INTERNAZIONALE
69- L. ERCOLE, *Il giudice - macchina: da buche de la loi a slave to the algorithm?*
- 85 CRITERI EDITORIALI E NORME REDAZIONALI

Le regole dell'intelligence: una comparazione tra Italia e Spagna

Marco Schirripa*

Introduzione

Come accadde nel 2001, a seguito del terribile attentato alle Torri Gemelle, la guerra in Ucraina ha riportato al centro del dibattito giuridico (e, più in generale, di quello pubblico) la delicata questione di aggiornare l'architettura di intelligence nazionale ed europea al fine di far fronte, con maggiore efficacia, alle minacce inerenti alla sicurezza nazionale degli Stati.

La sicurezza occupa da sempre uno spazio centrale nell'ambito del costituzionalismo¹ poiché costituisce il presupposto logico, oltre che giuridico, per la effettività dei diritti fondamentali. Basti pensare che la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789, all'art.2, la annovera tra i diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo assieme alla libertà, la proprietà e la resistenza².

Il concetto di sicurezza è, però, in continua evoluzione, soprattutto nell'attuale era digitale³ che porta con sé enormi opportunità e, al contempo, nuove pericolose minacce.

Ed è proprio per fare fronte alle nuove sfide odierne che l'attività d'intelligence diventa sempre più necessaria e preziosa per la sicurezza delle democrazie e dello Stato di diritto.

La parola «intelligence» deriva dal latino *intelligere*, che significa «capire», «comprendere»⁴.

* Università Mediterranea.

¹ Vd., *ex plurimis*, T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale alla sicurezza*, in “forumcostituzionale.it”, 2006.

² Vd. *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789, art. 2: «*Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza.*».

³ G. DE VERGOTTINI, *Una rilettura del concetto di sicurezza nell'era digitale e della emergenza normalizzata*, in “Rivista AIC”, 2019, n. 4, p. 65-85.

⁴ Nel logo turrito dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), campeggia il motto '*Intellego ac tueor*', ossia 'comprendo e difendo'.

Essa, quale complesso di attività finalizzate alla sicurezza, è caratteristica propria di ogni entità territoriale od organizzazione di esseri umani ed è volta ad ottenere e proteggere informazioni, a difendere luoghi e documenti che possano arrecare danno all'integrità di una comunità.

La storia dell'intelligence⁵ è molto vasta e complessa e, per sua stessa natura, non può essere qui illustrata adeguatamente.

Già nell'Iliade ci si imbatte in attività di raccolta delle informazioni quando il troiano Dolone, catturato da Ulisse e Diomede mentre tentava di avvicinarsi alle navi achee per origliare le decisioni dei capi greci, una volta scoperto, è a sua volta costretto a rivelare ai due achei le posizioni dell'esercito troiano. La storia dei 'servizi segreti' è, dunque, antica quanto l'uomo e, per la complessità e volatilità degli assetti internazionali presenti e futuri, la funzione di intelligence assume attualmente un'importanza ancora maggiore di quanto già non avesse in passato.

I servizi di intelligence svolgono un ruolo sempre più determinante per la protezione degli Stati e le loro attività sono oggetto di normativa specifica⁶.

La legge disciplina, infatti, l'organizzazione delle agenzie di informazione, l'applicazione del segreto di Stato, i poteri assegnati agli organismi di controllo parlamentare, le garanzie funzionali e lo stato giuridico del personale dei servizi di informazione. Questi ultimi, per l'appunto, non vanno pensati come un luogo del 'non-diritto' ma, al contrario, quale strumento a 'servizio' dello Stato di diritto.

Lo storico inglese Adam Tooze ha recentemente definito l'attuale periodo storico come l'epoca delle *polycrisi*⁷: pandemia, siccità, allagamenti, mega tempeste e incendi, minacce di una terza guerra mondiale, etc. La complessità di queste sfide, disparate e trasversali, ha rafforzato la consapevolezza, da parte di tutti gli attori in gioco, di dotarsi di un robusto ed efficiente sistema di intelligence volto alla protezione degli interessi nazionali ed alla cooperazione internazionale.

Oggetto del presente contributo sarà, dunque, l'analisi e la comparazione del complesso mondo dell'intelligence all'interno di due democra-

⁵ Per un'efficace sintesi sulla storia dell'intelligence vd. M. CALIGIURI, *Intelligence*, in Enc. Italiana, X Appendice, Roma, 2021, p.792.

⁶ Al riguardo vd. M. CALIGIURI, *Intelligence e diritto. Il potere invisibile delle democrazie*, 2021; T.F. GIUPPONI, *Sicurezza personale, sicurezza collettiva e misure di prevenzione. La tutela dei diritti fondamentali e l'attività di intelligence*, in "www.forumcostituzionale.it", 2007; C. RUIZ MIGUEL, *Servicios de inteligencia y seguridad del estado constitucional*, Madrid, 2002.

⁷ Cfr. A. TOOZE, *Welcome to the world of the polycrisis*, in Financial Times, 28 ottobre 2022.

zie stabilizzate⁸ come l'Italia e la Spagna, per studiarne il quadro giuridico, gli elementi di convergenza e di dissonanza, i punti di forza e di debolezza.

I sistemi di intelligence italo-spagnoli a confronto

La storia della moderna intelligence spagnola inizia nel 1977, anno della fusione di due strutture franchiste: il *Servicio Central de Documentación*⁹ (SECED) e una parte del *Servicio de Información del Alto Estado Mayor* (SIAEM). L'unione delle suddette agenzie comportò la creazione del *Centro Superior de Información de la Defensa* (CESID), nato il 14 luglio 1977 per sostituire le agenzie di intelligence germogliate sotto la dittatura di Francisco Franco.

L'intelligence spagnola moderna nasce, quindi, nel contesto della fine di una dittatura, senza un modello strutturato precedente e divenendo un mero aggregato di burocrazie che si contendevano l'ambito delle attività di informazione¹⁰.

Nel panorama italiano, invece, al termine del secondo conflitto mondiale ed a seguito della nascita della Repubblica italiana e dell'introduzione della Costituzione, il d.lgs. 21 aprile 1948 n.955 riorganizzò l'intelligence ponendo le basi per l'istituzione, nel 1949, di un unico Servizio Informazioni delle Forze Armate (SIFAR) alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Ancora, nel 1966, in seguito ad una circolare del ministro Tremelloni, il SIFAR cambiò denominazione in SID (Servizio informazioni difesa), posto sotto la stretta direzione del Ministro della Difesa. Bisognerà aspettare il 1977 – con la legge 801 – per avere, in Italia, una regolamentazione legislativa che offrisse una ordinata ed organica disciplina dei servizi di sicurezza con l'istituzione del Servizio informazioni per la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio informazioni per la sicurezza democratica (SISDE).

Ad oggi, il quadro normativo dell'intelligence spagnola, trova la sua fonte principale nella *Ley 11/2002*¹¹ che rappresenta il frutto di un complesso processo di riforme avviato all'inizio degli anni 2000. Si tratta di

⁸ Cfr. T.E. FROSINI (a cura di), *Diritto pubblico comparato. Le democrazie stabilizzate*, Bologna, 2022.

⁹ Il SECED, fondato nel 1972, fu il servizio d'intelligence spagnolo in vigore fino alla transizione alla democrazia nel 1977.

¹⁰ Cfr. R.L. BLANCO VALDÉS, *La ordenación constitucional de la Defensa*, Madrid, 1990.

¹¹ Per visionare il testo completo della legge si rimanda a <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-8628>.

una disposizione normativa snella, composta da 12 articoli suddivisi in tre capi (*Disposiciones generales; De la organización y régimen jurídico; Del control*), cui si aggiungono tre disposizioni aggiuntive, una disposizione transitoria, una derogatoria e tre disposizioni finali.

Grazie alla *Ley 11/2002* si è raggiunta una regolamentazione unitaria e sistematica dell'intelligence spagnola, adeguata alle disposizioni costituzionali¹², raccogliendo la natura, gli obiettivi, i principi, le funzioni, gli aspetti fondamentali dell'organizzazione e del regime giuridico-amministrativo delle attività di informazione, nonché il loro controllo parlamentare e giudiziario, elementi essenziali per il funzionamento efficace e trasparente dei servizi di informazione.

Anche in Italia, nella prima decade degli anni Duemila, si è giunti ad una riforma organica che ha disciplinato il comparto dell'intelligence: si tratta della Legge 3 agosto 2007 n.124, contenente 46 articoli divisi in sei Capi, aventi ad oggetto la struttura del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, le disposizioni organizzative, le garanzie funzionali, il controllo parlamentare, la disciplina del segreto di Stato e le disposizioni transitorie e finali.

40

In entrambi i Paesi, dunque, avvenimenti quali la caduta del muro di Berlino, la dissoluzione dell'Unione Sovietica e del Patto di Varsavia, la fine della 'guerra fredda', l'attentato alle Torri Gemelle del 2001 e i conseguenti stravolgimenti degli equilibri internazionali, avevano reso obsolescenti le norme risalenti al 1977 e si optò per una decisa rivisitazione della cornice legislativa dell'intelligence.

L'art. 1 della *Ley 11/2002*, prevede il superamento del *Centro Superior de Información de la Defensa* (CESID) e l'istituzione del *Centro Nacional de Inteligencia* (CNI), l'agenzia di intelligence ufficiale spagnola che agisce sia come agenzia di intelligence estera che nazionale¹³.

¹² Per un approfondimento sul sistema di intelligence spagnolo si rimanda a M. REVENGA SÀNCHEZ, *The Control of the Spanish National Intelligence Service from a Comparative Perspective*, in "Revista Española de Derecho Constitucional", 2019, n. 116, p. 13-47; D. SANSÒ-RUBERT, *Los servicios de inteligencia como objeto extraño de regulación constitucional*, in "Revista de Estudios en Seguridad Internacional", 2019, Vol. 5, n. 2, p. 127-138; J.J. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, *Seguridad y libertad en el sistema democrático*, Valencia, 2020; A. DÍAZ FERNÁNDEZ, *El servicio de inteligencia español a la luz de la teoría de la organización*, "Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol", 2004, n. 48, pp. 19-40; M.C. PÉREZ-VILLALOBOS, *Derechos fundamentales y servicios de inteligencia*, Granada, 2002.

¹³ Per un'analisi sulle funzioni del Centro Nazionale di Intelligence spagnolo, Vd. L. CARBAYO, *El marco legal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)*, in <https://www.lisanews.org/inteligencia/el-marco-legal-del-cni-espanol/>, 2022.

L'obiettivo essenziale del CNI è fornire al governo spagnolo tutte le informazioni necessarie per prevenire ed evitare qualsiasi rischio o minaccia che influenzi l'indipendenza o l'integrità della Spagna, i suoi interessi nazionali, le istituzioni e lo Stato di diritto.

Allo stesso modo, la legge prevede che gli obiettivi specifici del CNI siano determinati e approvati annualmente dal Consiglio dei Ministri. Come prevede l'art. 3 della *Ley 11 del 2002*, spetta al Governo approvare, annualmente, gli obiettivi del CNI mediante la cd. *Direttiva di Intelligence* coperta da segretezza.

Mentre il CNI si configura come un organismo pubblico speciale organicamente annesso al Ministero della Difesa, in Italia, invece, le due agenzie di sicurezza e informazione interna ed esterna (AISI e AISE), rispondono direttamente al Presidente del Consiglio, cui è affidata l'alta direzione e la responsabilità generale della politica di intelligence. Una leggera analogia può riscontrarsi tra il CNI ed il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), creato in Italia allo scopo di «assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza»¹⁴. Disciplinato nel dettaglio all'art.4 della l.124/2007, il DIS viene posto al centro dell'apparato di intelligence italiano, rappresentando il punto di contatto tra le agenzie di informazione ed il Governo.

Provando a sintetizzare i compiti del DIS, essi riguardano la direzione ed il coordinamento dell'attività di informazione e della sicurezza cibernetica; la verifica ed il controllo delle attività svolte dalle Agenzie di intelligence; l'elaborazione di analisi strategica; la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle analisi informative prodotte dal SISR; la promozione dello scambio di informazioni tra Agenzie e Forze di Polizia; la tutela del segreto di Stato; la formazione del personale dell'intelligence.

La *ratio* che ha accompagnato l'istituzione del DIS sembra essere stata, dunque, quella di prevedere un organo istituzionale di raccordo e di regia unitaria che coordinasse l'attività di intelligence ricoprendo un ruolo di controllo e garanzia sulle attività svolte.

Con la riforma del 2007, quindi, il DIS riveste una posizione di assoluta centralità nell'apparato di sicurezza, assicurando maggiore unitarietà nella programmazione della ricerca informativa attraverso una canalizzazione verso il decisore politico.

¹⁴ Cfr. art. 4 comma 2 della l.124/2007.

Il coordinamento del flusso delle informazioni tra AISE ed AISI si rende necessario anche al fine di superare la logica della rigida separazione territoriale e geografica dell'attività di intelligence, la quale deve confrontarsi sempre più con minacce, interferenze ed azioni ostili che travalicano i confini definiti.

Tornando alla Spagna, la struttura organizzativa del CNI è disciplinata dal *Real Decreto 436/2002, de 10 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica del Centro Nacional de Inteligencia*¹⁵ ed è la seguente: in primo luogo, la Direzione, il cui vertice ha il grado di Segretario di Stato. Il Segretario di Stato-Direttore del CNI è nominato con regio decreto ed il suo mandato dura cinque anni, anche se il Consiglio dei Ministri ha il potere di sostituirlo in qualsiasi momento.

In Italia, invece, l'incarico di Direttore del DIS, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio¹⁶.

Le funzioni del Direttore del CNI prevedono, soprattutto, la promozione dell'azione del *Centro Nacional de Inteligencia*, il coordinamento ed il raggiungimento degli obiettivi di intelligence fissati dal Governo.

42

È, inoltre, prevista una Segreteria Generale, diretta dal Segretario Generale del CNI, con il grado di Sottosegretario. Il Segretario Generale è nominato con Regio Decreto su proposta del Ministro della Difesa, il quale propone il candidato tra persone con riconosciuta esperienza e competenza professionale nel campo dell'intelligence. Il Segretario Generale, inoltre, sostituisce il Direttore del CNI in caso di assenza, vacanza o malattia, si tratta, dunque, di un organo di supporto e di assistenza nella gestione delle attività del CNI. Sotto questo profilo, si può azzardare un parallelismo in Italia con la figura dell'Autorità delegata. Quest'ultima, si configura come un ente ausiliario del Presidente del Consiglio dei Ministri che lo investe in modo formale di una competenza derivata, revocabile, senza che ciò comporti un trasferimento della titolarità del potere, che resta in capo al Presidente del Consiglio.

Quale consigliere di diretta fiducia del Presidente del Consiglio, l'Autorità delegata svolge un ruolo decisivo per presidiare contemporaneamente due fronti: quello di raccordo e filtro quotidiano, con il supporto

¹⁵ Consultabile al seguente link: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BO-A-2002-9161>.

¹⁶ La durata dell'incarico, precedentemente fissata per massimo 4 anni e rinnovabile una sola volta, è stata modificata col Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

del DIS, tra le agenzie operative e il Presidente del Consiglio dei Ministri; quello delle relazioni tra il Presidente e i Ministri che compongono l'organo collegiale, ossia il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR).

Il ruolo di Autorità Delegata può essere ricoperto da un Sottosegretario di Stato o da un Ministro senza portafoglio, il quale non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Quest'ultimo non può, inoltre, delegare le funzioni che sono ad esso attribuite in via esclusiva dall'art. 1 della legge 124/2007.

Tornando al CNI, va evidenziato che ad esso spetta operare in stretto coordinamento con gli altri servizi di informazione dello Stato spagnolo, al fine di costituire una autentica comunità di intelligence. A tal fine è prevista l'istituzione della *Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia*, presieduta dal primo Vicepresidente del Governo e Ministro degli affari economici e trasformazione digitale e composta da vari Ministri tra cui quello del Lavoro, della Difesa, dell'Interno, nonché dal Capo di Gabinetto della Presidenza del Governo, dal Segretario di Stato per la Sicurezza e dal Segretario di Stato Direttore del Centro Nazionale di Intelligence, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione¹⁷.

Tra i suoi compiti si annoverano quello di: proporre al Capo del Governo gli obiettivi annuali del Centro Nazionale di Intelligence (i quali devono integrare la Direttiva di Intelligence); valutare lo stato di realizzazione degli obiettivi del Centro Nazionale di Intelligence; vigilare sul coordinamento del Centro Nazionale di Intelligence con i servizi di informazione delle Forze di Sicurezza dello Stato e degli organi dell'Amministrazione civile e militare.

I membri della Commissione, inoltre, sono obbligati a mantenere segrete le informazioni che ricevono. È possibile individuare alcune analogie tra la Commissione delegata del governo per gli affari di intelligence spagnola ed il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica italiana (CISR), il cui compito principale consiste nell'«*elaborare gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza*»¹⁸. Entrambi gli organi rappresentano, nei rispettivi Paesi, un fondamentale punto di sintesi per

¹⁷ Vd. art. 4 del Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno.

¹⁸ Art. 5 della l. 124/2007.

tutta l'attività di intelligence, operando una pianificazione integrata delle politiche di informazione per la sicurezza.

I controlli parlamentari sulle attività di intelligence

Come tutte le agenzie di intelligence operanti nelle democrazie stabilizzate, il *Centro Nacional de Inteligencia* è un organismo sottoposto al principio del controllo parlamentare, come specificamente contemplato, per la prima volta in Spagna, dalla *Ley 11 del 2002*.

All'art.11 è infatti previsto che, nel rispetto dell'autonomia parlamentare, sia la *Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados* (conosciuta anche come *Comisión de Secretos Oficiales*) del *Congreso de los Diputados de España* ad effettuare il controllo sulle attività del CNI, essendo a conoscenza sia degli obiettivi approvati dal Governo che della relazione annuale sullo stato di realizzazione degli stessi e delle attività relative. Tra i membri della Commissione corre l'obbligo, nei termini del Regolamento della Camera dei Deputati, di custodire il segreto sulle informazioni e sui documenti che ricevono.

44

Tale Commissione è di cruciale importanza all'interno dello Stato di diritto spagnolo, poiché è per suo tramite che il potere legislativo ha accesso alle informazioni sulla spesa pubblica classificata, ai segreti d'ufficio e controlla l'attività del CNI. La *Comisión de Secretos Oficiales* è stata istituita nel 1995 con la Legge 11/1995¹⁹, che disciplina l'utilizzo e il controllo dei crediti destinati alle spese riservate. È stata però la *Ley 11/2002* che ne ha esteso i poteri a tutte le informazioni classificate di cui i servizi segreti spagnoli sono a conoscenza.

Conformemente alla *Resolución de 11 de mayo de 2004 de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales*²⁰, può far parte della Commissione un solo deputato per ogni gruppo parlamentare del Congresso e la direzione è affidata al Presidente del Congresso dei Deputati.

Per l'elezione di ogni componente, fino al 2022, era necessaria la maggioranza dei tre quinti del Congresso dei Deputati, ovvero 210 deputati favorevoli all'elezione. Tale macchinosa procedura rendeva complicata la composizione dell'organismo a causa di veti incrociati tra i vari gruppi parlamentari al momento del voto.

¹⁹ Il testo della legge è disponibile al seguente link: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-11339#:~:text=En%20los%20t%C3%A9rminos%20previstos%20en,conformidad%20con%20la%20normativa%20parlamentaria%2C>.

²⁰ Vd. https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o1655-2004-eci.html.

La polemica sullo spionaggio nei confronti di più di sessanta leader indipendentisti attraverso il sistema *Pegasus*²¹ ha sottolineato l'importanza che la Commissione si riunisca con solerzia e, tramite una *resolución* della Presidenza del Congresso dei Deputati del 26 aprile 2022²², è stato cambiato il sistema di elezione, in modo che i membri della Commissione necessitino solo della maggioranza assoluta della Camera per essere eletti e non più della maggioranza di tre quinti.

In Italia, l'organo di sorveglianza parlamentare sull'operato dei servizi di sicurezza è il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR). La grande rilevanza del COPASIR in Italia è deducibile già dal fatto che la legge del 2007 gli riserva ben 9 articoli (artt.30-38), a conferma del fondamentale ruolo di controllo svolto dal Parlamento²³ nelle attività relative all'intelligence, al fine di evitare l'affermarsi di un rapporto esclusivo tra i vertici dei Servizi ed il Governo. Contrariamente a quanto accade in Spagna, in Italia la presidenza dell'organo di controllo parlamentare è obbligatoriamente affidata ad un membro dell'opposizione, al fine di garantire nella maniera più robusta il ruolo del Parlamento sui temi della sicurezza della Repubblica rispetto all'attività di Governo e di affermare un netto esempio del principio di separazione dei poteri tipico di uno Stato di diritto.

45

I poteri dell'organo parlamentare italiano sono tutt'altro che innocui e prevedono un compito di verifica «*sistematica e continuativa*» dell'attività dei servizi di intelligence, allo scopo di appurare che tali attività si svolgano nel rispetto della Costituzione e delle leggi «*nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni*»²⁴. Il progressivo ampliamento del controllo democratico in un settore delicato come quello dell'intelligence è stato confermato, dopo la riforma del 2007, anche dalla legge 133 del 2012 e dalla legge 198 del 2015, che hanno contribuito a potenziare ulteriormente il ruolo del COPASIR, inquadrandolo quale sorvegliante generale di tutto l'apparato di intelligence per la sicurezza nazionale.

²¹ Cfr. *La prima vittima di Pegasus*, in "Internazionale", 2022, n. 1460, p.26. (<https://www.internazionale.it/magazine/2022/05/12/la-prima-vittima-di-pegasus>).

²² Cfr. <https://www.congreso.es/es/cem/resc26042022>.

²³ Sul tema vd. P. PICIACCHIA, *Parlamenti e costituzionalismo contemporaneo. Percorsi e sfide della funzione di controllo*, Napoli, 2017.

²⁴ Art. 30 c.2 della l.124/07.

Al Comitato parlamentare spettano anche degli obblighi da rispettare: in particolare, l'obbligo dei suoi componenti ad attenersi al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico²⁵.

Inoltre, il COPASIR ha il dovere di presentare al Parlamento una relazione annuale «per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte e segnalazioni su questioni di propria competenza»²⁶.

Brevi considerazioni sulla disciplina del segreto di Stato

Il tema dei controlli parlamentari sull'attività dei servizi di intelligence apre ad una più ampia riflessione da sempre al centro del dibattito costituzionale: il bilanciamento tra i principi di trasparenza e pubblicità dei processi decisionali in uno Stato di diritto e la necessità di secretare «*le attività la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica*»²⁷.

Tale problematica si pone al centro della disciplina del segreto di Stato, istituto che non è disciplinato esplicitamente né dalla Costituzione italiana né da quella spagnola e che, tuttavia, ricopre una indiscutibile funzione a tutela della *salus rei publicae*.

46 I segreti di Stato sono espressione della cosiddetta “ragione di Stato”²⁸. Il ricorso di tale strumento da parte dei governi ha carattere eccezionale, poiché la pubblicità del potere esecutivo costituisce una caratteristica essenziale di qualsiasi stato democratico ma, per l'appunto, la regola del ‘*potere pubblico in pubblico*’ ammette qualche tipo di eccezione purché prevista da leggi chiare e precise²⁹.

In Italia, la configurazione giuridica del segreto di Stato è figlia, in particolare, della giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con le sue sentenze, ha tracciato le linee fondamentali dell'attuale disciplina sul segreto di Stato, ritenuto legittimo laddove indispensabile a garantire «*il supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale, e cioè l'interesse dello Stato comunità alla propria integrità territoriale, indipendenza e – al limite – alla stessa sua sopravvivenza. Interesse presente e preminente su ogni altro in tutti gli ordinamenti statali, quale ne sia il regime politico, che trova espressione, nel nostro testo costituzionale, nella formula solenne dell'art.*

²⁵ Art. 36 c.1 della l. 124/07.

²⁶ Art. 35 c.1 della l.124/07. Al comma successivo la legge specifica che il COPASIR «può, altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dell'anno informative o relazioni urgenti».

²⁷ Art. 39, c.1, della l.124/07.

²⁸ Espressione resa celebre da G. BOTERO, *Della ragione di stato, libri dieci*, Roma, 1590.

²⁹ Al riguardo vd. N. BOBBIO, *Democrazia e segreto*, Torino, 2011.

52, che proclama la difesa della Patria ‘sacro dovere del cittadino’»³⁰. Sempre secondo la Consulta, è «solo nei casi nei quali si tratta di agire per la salvaguardia di questi supremi, imprescindibili interessi dello Stato che può trovare legittimazione il segreto in quanto mezzo o strumento necessario per raggiungere il fine della sicurezza»³¹.

La struttura impostata dalle sentenze della Corte ha trovato piena trasposizione nella precedente legge 801 del 1977 e nella attuale legge 124 del 2007, inquadrando il segreto di Stato quale vincolo posto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – mediante apposizione, opposizione, o conferma dell’opposizione – su atti, documenti, notizie, attività, cose e luoghi la cui conoscenza non autorizzata può danneggiare gravemente gli interessi fondamentali dello Stato. Si tratta, dunque, di un atto politico che può essere disposto esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto vertice del potere esecutivo.

La configurazione del segreto di Stato – concepito quale elemento di tenuta dell’intero sistema democratico – è sottoposta alla previsione di alcuni limiti e garanzie.

La legge 124/2007, infatti: esclude tassativamente che il segreto di Stato possa riguardare informazioni relative a fatti eversivi dell’ordine costituzionale o concernenti terrorismo, delitti di strage, associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale di tipo politico-mafioso; limita la durata del vincolo a 15 anni, ulteriormente prorogabili dal Presidente del Consiglio dei Ministri per un periodo che non può complessivamente superare i 30 anni; impone al Presidente del Consiglio dei Ministri di motivare l’opposizione e la conferma dell’opposizione del segreto di Stato³².

³⁰ Vd. Corte Cost. sent. n.82 del 1976.

³¹ Vd. Corte Cost. sent. n.86 del 1977.

³² Va ricordato che, su richiesta del Presidente del COPASIR, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a esporre, in una seduta segreta, il quadro informativo idoneo a consentire l’esame nel merito della conferma dell’opposizione del segreto di Stato. Se ritiene infondata l’opposizione, il Comitato ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

Vale la pena sottolineare che il segreto di Stato si differenzia dalle classifiche di segretezza³³, le quali non sono opponibili all’Autorità giudiziaria. L’art.42 della legge 124/2007 prevede un meccanismo in base al quale la classifica di segretezza viene automaticamente ridotta al livello inferiore – es. da “riservatissimo” a “riservato” – trascorsi cinque anni dalla data della sua apposizione e, dopo ulteriori cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica. Questi automatismi non si applicano quando i termini di efficacia del vincolo sono prorogati con provvedimento motivato dall’ente che ha apposto la classifica o dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel caso di proroga superiore ai quindici anni.

In Spagna³⁴, a differenza dell’Italia (in cui all’interno della stessa legge 124 del 2007 viene regolata l’attività dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina sul segreto di Stato), esiste una apposita legge che riguarda i *secretos oficiales* e che risale all’epoca franchista: la *Ley sobre secretos oficiales* (LSO) n.9/1968 del 5 aprile³⁵. Nel preambolo di tale norma si afferma l’importanza del principio di pubblicità: «*Es principio general, aun cuando no esté expresamente declarado en nuestras Leyes Fundamentales, la publicidad de la actividad de los Órganos del Estado, porque las cosas públicas que a todos interesan pueden y deben ser conocidas de todos*», ma, poco dopo, si riconosce che «*si la publicidad ha de ser característica de la actuación de los Órganos del Estado, es innegable la necesidad de imponer limitaciones, cuando precisamente de esa publicidad puede derivarse perjuicio para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la colectividad nacional*». Ragion per cui, anche in Spagna il principio di pubblicità al quale sono sottoposti gli organi dello Stato, viene meno dinanzi a quelle attività il cui «*conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado*»³⁶.

48

³³ L’ordinamento italiano prevede quattro classifiche di segretezza, cui corrispondono crescenti livelli di protezione: segretissimo (SS), segreto (S), riservatissimo (RR), riservato (R). È importante, dunque, non confondere l’istituto del Segreto di Stato, che tutela informazioni la cui diffusione potrebbe arrecare danni alla sicurezza delle istituzioni e ai cittadini, con la classifica di segretezza, attribuita invece alle informazioni in modo da regolarne la diffusione soltanto a chi, in possesso del necessario Nulla osta, ha la necessità di conoscerle.

³⁴ Sulla disciplina del segreto de Estado in Spagna, vd., *ex plurimis*, S. SANCHEZ FERRO, *El secreto de Estado*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006 e C. RUIZ MIGUEL, *Secreto de Estado*, in *Conceptos fundamentales de inteligencia*, Valencia, 2016.

³⁵ Disponibile al link <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1968-444>.

³⁶ Art. 2 Ley n.9 del 1968.

L'art. 4 della LSO è di particolare rilevanza, poiché attribuisce la competenza esclusiva a dichiarare le materie come 'segrete' o 'riservate' al *Consejo de Ministros* ed alla *Junta de Jefes del Estado Mayor*. A tali organismi, inoltre, è conferito anche il potere di cancellazione dei materiali classificati e la facoltà di concederne l'autorizzazione all'accesso (artt. 7 e 11.2 della LSO). È il caso di evidenziare che la disciplina del segreto di Stato in Spagna è da tempo molto criticata, poiché risulta essere anacronistica (è antecedente alla stessa Costituzione spagnola del 1978) ed eccessivamente sintetica. Infatti, né la LSO né il suo regolamento di attuazione, approvato con decreto n.242/1969³⁷, stabiliscono un termine di durata per la classificazione dell'informazione 'segreta' o 'riservata'. Inoltre, non è previsto l'obbligo di fissare un termine di revisione dell'informazione classificata per stabilire se è possibile declassificarla, il che ha condotto taluni a considerare la Spagna come il paese dei 'segreti eterni'³⁸. Il problema principale con la regolamentazione dei *secretos oficiales* in Spagna è, dunque, il processo di declassificazione delle informazioni, poiché non è contemplata, come avviene in Italia, una disciplina di scadenze automatiche delle classificazioni. A tal proposito, è in corso da anni un dibattito per l'approvazione di un disegno di legge che riformi la LSO fissando il termine di massimo di 25 anni per le materie classificate come 'segrete' e a 10 anni per le materie classificate come 'riservate'³⁹.

Nel febbraio 2024, il *Congreso de los Diputados* ha approvato l'esame di un disegno di legge presentato dal *Partido Nacionalista Vasco* (PNV) per la riforma della legge n.9/1968. Dal 2019, è la terza volta che la questione arriva in plenaria per l'esame parlamentare senza vedere la luce e i gruppi che la sostengono sperano che questa volta sia quella definitiva.

Ad avviso dei sostenitori della riforma, la legge n.9 del 1968 necessita di una riforma che la allinei «a la sensibilidad social vigente respecto al valor de la transparencia, consustancial al principio democrático que fundamenta y rige nuestra sociedad»⁴⁰.

³⁷ Consultabile su <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1969-263>.

³⁸ Vd. J. A. SENDÍN MATEOS, *Secreto de Estado*, in "Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad", 2020, n.18, pp. 258-273.

³⁹ Sul punto, vd. <https://www.epe.es/es/politica/20220503/congreso-entierra-nueva-ley-secretos-13587722>.

⁴⁰ Per un approfondimento, vd. G.G. CARRANZA, *Entre sombras y luces: un nuevo intento por acabar con la clasificación de la información sine die*, in "Observatorio de Derecho Público", 15 aprile 2024, <https://idpbarcelona.net/entre-sombras-y-luces-un-nuevo-intento-por-acabar-con-la-clasificacion-de-la-informacion-sine-die/>

Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto esposto, la prima importante differenza che emerge sul piano della comparazione tra i servizi di sicurezza italiani e spagnoli, è che questi ultimi sono strutturati in forma unitaria con l'istituzione del *Centro Nacional de Inteligencia*. In Spagna, al contrario dell'Italia (e della gran parte delle democrazie europee come Germania, Francia e Regno Unito), non viene adottato il sistema a doppio binario delle agenzie di informazione che prevede l'istituzione di due diversi organi deputati alla sicurezza interna ed esterna, ma si predilige il paradigma della *reductio ad unum*, ossia la concentrazione delle attività all'interno di un'unica agenzia. Nel panorama internazionale dell'organizzazione dei servizi di intelligence spiccano due modelli principali: il modello del monopolio dell'intelligence da parte di un singolo organo (o modello unico) e il modello della pluralità di organi⁴¹. Il primo modello è più raro e trova maggiore applicazione nell'Europa orientale e in America Latina (Grecia, Olanda, Slovacchia, Slovenia, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù e Spagna), il secondo modello è quello più diffuso tra i paesi della Nato e dell'Unione europea.

50

In un'epoca in cui la demarcazione tra sicurezza interna ed esterna è sempre meno tangibile, la scelta del modello unico ha una sua *ratio* e mira a garantire una maggiore efficienza. L'approccio plurale, d'altro canto, è garanzia di trasparenza, impedisce l'eccessiva concentrazione dei poteri e, soprattutto in questa fase storica, consente maggiore specificità e profondità nella conoscenza e nel contrasto delle nuove minacce.

Entrambe le opzioni sono foriere di vantaggi e svantaggi da considerare: la scelta tra il modello di monopolio e quello della pluralità delle agenzie di informazione, in ogni caso, risponde all'insieme di circostanze storiche, amministrative, geopolitiche e a criteri di tempestività ed efficacia che sono escluse da questa analisi. Per quanto concerne il modello della pluralità di organi di intelligence è certamente più diffuso nelle democrazie occidentali (Germania, Australia, Canada, Francia, Israele, Italia, Nuova Zelanda, Portogallo e Regno Unito) e, a sua volta, può inquadrarsi come modello della "pluralità minima" e modello della "pluralità massima"⁴², quest'ultimo ha negli Stati Uniti il suo esempio

⁴¹ Cfr. RUIZ MIGUEL, *Problemas actuales del derecho de los servicios de inteligencia*, in "Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario", 2003, n. 15, p. 141 ss.

⁴² Cfr. RUIZ MIGUEL, *Servicios de inteligencia y seguridad del estado constitucional*, Madrid, 2002.

più lampante⁴³. D'altro canto, un'analogia tra il sistema di intelligence spagnolo e quello italiano, consiste nella presenza di un organo interministeriale di coordinamento che afferma una tendenza internazionale alla direzione strategica e al coordinamento unitario delle attività di informazione (il CISR in Italia e la *Comision Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia* in Spagna). Si registrano, invece, numerose differenze nella comparazione tra i due organi di controllo parlamentare: l'attività del COPASIR italiano appare più strutturata rispetto a quella della *Comision que controla los créditos destinados a gastos reservados* spagnola che, come si è detto, ha riscontrato negli anni profonde difficoltà persino nella fase della sua composizione⁴⁴.

Il controllo parlamentare sull'attività di intelligence del Governo è cruciale per l'affermazione dello Stato di diritto e per scongiurare possibili derive per le quali la *salus rei publicae* diventi territorio per azioni sconfinanti nell'arbitrio. Agli organismi parlamentari di controllo non spetta soltanto di verificare che le agenzie di intelligence svolgano i loro compiti in conformità con il quadro normativo, ma anche che le loro attività siano caratterizzate da legittimità, tutela dei diritti e delle libertà fondamentali ed efficienza. Il tutto affinché non si possa configurare un

⁴³ La comunità di intelligence statunitense è tra le più vaste ed articolate al mondo e conta ben 17 agenzie di informazione: insieme alla CIA e all'FBI, ne fanno parte la National Security Agency, responsabile della sicurezza interna, la Drug Enforcement Administration, deputata a combattere il traffico di stupefacenti, i servizi segreti militari e altri uffici. Fino al 2004 il direttore della CIA era per statuto anche direttore della Community, ma nel 2004 la legge è stata riformata ed è stato stabilito di nominare un direttore a sé stante. FBI e CIA sono certamente le due agenzie più note della Community. Per un approfondimento, vd. J.T. RICHELSON, *The U.S. Intelligence Community*, 7th Edition, Abingdon, 2015.

⁴⁴ In Italia, vale la pena di ricordare che l'articolo 37-ter del decreto-legge n. 115 del 2022 – così come convertito dalla legge n. 142 del 2022 – ha aggiornato la legge 124 del 2007, modificando l'art. 30 ed introducendo l'art. 30bis, la cui lettura presenta due rilevanti novità. In primo luogo, viene stabilito che, all'inizio della legislatura, i membri del Comitato siano nominati entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo, anziché entro venti giorni dall'inizio della legislatura. Inoltre, si prevede la costituzione a inizio legislatura di un Comitato provvisorio che assicuri lo svolgimento delle funzioni di controllo in attesa della nomina dei componenti del nuovo Copasir. Il Copasir provvisorio sarà costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. La norma prevede che i Presidenti di Camera e Senato procedano all'integrazione della composizione del Comitato in due ipotesi: qualora il numero dei membri del Comitato rieletti sia inferiore a sei o nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti, indipendentemente dal numero dei componenti, la consistenza dei gruppi parlamentari.

servizio di intelligence che agisca in modo autonomo, che sia esclusivamente appannaggio del Governo o che, ancora peggio, venga utilizzato per scopi non istituzionali o non adeguati ad uno Stato di diritto.

Si è fatto cenno, infine, al delicato bilanciamento dei valori costituzionali che l'esercizio del segreto di Stato impone in Italia come in Spagna e si è visto come, la nazione iberica, necessiti di un aggiornamento della *Ley 9/1968 sobre secretos oficiales* (LSO), divenuta ormai anacronistica poiché antecedente alla stessa Costituzione spagnola.

In conclusione, la comparazione tra Italia e Spagna dimostra la complessità di delineare i confini, inevitabilmente scivolosi, della disciplina legislativa dell'intelligence ma, allo stesso tempo, manifesta l'utilità del confronto tra diverse normative al fine di un miglioramento reciproco all'interno di uno Stato di diritto. In un mondo senza più univoci punti di riferimento e caratterizzato dalla cd. *coopetition* (fusione dei termini *cooperation* e *competition*), il ruolo dell'intelligence rappresenta un patrimonio sempre più importante per la tenuta degli Stati e per la difesa della democrazia con le armi della democrazia.

52

Un esempio su tutti riguarda la cosiddetta 'guerra normativa', che vede in 'coopetizione' gli Stati per imporre a livello internazionale le regole legislative più vantaggiose per i propri interessi. Si tratta di uno scontro geopolitico di cui si parla poco ma che si sta manifestando in maniera imponente⁴⁵.

Di fronte ad una realtà globale che muta vorticosamente, l'intelligence costituisce un asset strategico per gli Stati e delinearne i confini giuridici serve non solo ad evitare che essa diventi uno scudo politico che qualcuno possa usare per rafforzare la propria posizione, ma per fugare anche ogni dubbio sul sospetto che possa diventarlo⁴⁶.

⁴⁵ Per approfondire il tema della geopolitica del diritto, vd. P.G. MONATERI, *Geopolitica del diritto*, Roma-Bari, 2013.

⁴⁶ Cfr. M. MINNITI, *Intelligence e democrazia*, in "Gnosis", 2014, n.4.

Tabella comparativa tra il sistema italiano e spagnolo

Termine di comparazione	ITALIA	SPAGNA
Legge di riforma dell'intelligence	Legge 124/2007.	Ley 11/2002.
Servizi di informazione antecedenti alle rispettive leggi di riforma dell'intelligence	Servizio informazioni per la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio informazioni per la sicurezza democratica (SISDE) fino al 2007.	<i>Centro Superior de Información de la Defensa</i> (CESID) fino al 2002.
Organo di direzione politica	Presidente del Consiglio dei Ministri.	Presidente del Governo.
Organo di supporto e di assistenza alle Agenzie di informazione	Autorità Delegata.	Segretario Generale del <i>Centro Nacional de Inteligencia</i> .
Organo di Coordinamento Interministeriale	Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR).	<i>Comision Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia</i> .
Agenzie di informazione a competenza generale e organi di riferimento	AISE ed AISI. Rispondono entrambe direttamente al Presidente del Consiglio e sono coordinate dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).	<i>Centro Nacional de Inteligencia</i> . Risponde al Ministero della Difesa.
Organo di Controllo Parlamentare	Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).	<i>Comision que controla los créditos destinados a gastos reservados</i> .
Disciplina sul Segreto di Stato	Artt. 39-42 della Legge 124 del 2007.	<i>Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales (LSO)</i> .

Abstract

L'articolo esamina i sistemi di intelligence in Italia e in Spagna, comparandoli alla luce delle sfide moderne e delle rispettive normative. La guerra in Ucraina ha messo in evidenza l'importanza di aggiornare le strutture di intelligence per rispondere efficacemente alle nuove minacce. L'intelligence, in quanto strumento fondamentale per la protezione dello Stato di diritto, è soggetta a regolamentazioni specifiche che ne disciplinano le attività e il controllo parlamentare. In Spagna, la Ley 11/2002 ha unificato l'intelligence sotto il *Centro Nacional de Inteligencia* (CNI), mentre in Italia la legge 124 del 2007 prevede due agenzie separate per la sicurezza interna ed esterna, coordinate dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Il bilanciamento tra i principi di trasparenza e pubblicità dei processi decisionali ha portato entrambi i Paesi a sviluppare organi di controllo parlamentare (il COPASIR italiano e la *Comisión de Secretos Oficiales* spagnola) ed una articolata disciplina sul segreto di Stato.

Il contributo intende, dunque, sottolineare la trasformazione del ruolo dell'intelligence nel contesto contemporaneo: da un'entità nascosta con scarsa regolamentazione, ad attore riconosciuto del sistema democratico dotato di normativa specifica.

Parole chiave: Intelligence, Sicurezza, Democrazia, Controllo parlamentare.

Abstract

The article examines the intelligence systems in Italy and Spain, comparing them in light of modern challenges and their respective legal frameworks. The war in Ukraine has highlighted the importance of updating intelligence structures to effectively respond to emerging threats. Intelligence, as a fundamental tool for protecting the rule of law, is subject to specific regulations that govern its activities and parliamentary oversight. In Spain, Ley 11/2002 unified intelligence under the Centro Nacional de Inteligencia (CNI), whereas in Italy, law 124 of 2007 provides for two separate agencies for internal and external security, coordinated by the Department of Information Security (DIS). The balance between the principles of transparency and publicity in decision-making processes has led both countries to develop parliamentary oversight bodies—Italy’s COPASIR and Spain’s Comisión de Secretos Oficiales—as well as a comprehensive legal framework on state secrecy. The contribution, therefore, aims to highlight the transformation of the role of intelligence in the contemporary context: from a hidden entity with minimal regulation to a recognized actor within the democratic system, equipped with a dedicated regulatory framework.

Keywords: Intelligence, Security, Democracy, Parliamentary control.